

COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME

STATUTO

Delibera n. 33 del 1.7.1999

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il comune di Sant'Orsola Terme è un ente autonomo, nell'ambito dei principi delle leggi generali della Repubblica e della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, che ne determinano le funzioni, e delle norme del presente statuto.
2. Il comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione e art. 7 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Sant'Orsola Terme ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto Reale di data 5.2.1930 ratificato con RR. LL. PP. 3.1.1931.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento della Giunta Provinciale di Trento 1757 dd. 1.3.1991.
3. Ai sensi dell'art. 6 del T.U. LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni di D.P.G.R. 14.10.1993 n° 19/L, l'uso del proprio gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti e ad associazioni operanti nel territorio comunale, e le relative modalità, sono disciplinati dal Regolamento comunale.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune è costituito dal territorio della comunità di Sant'Orsola Terme ed è comprensivo della frazione di Sant'Orsola Terme e della frazione di Mala complessivamente ha un'estensione territoriale di 1542 ha.
2. Esso confina con i territori dei comuni di Pergine Valsugana, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Bedollo e Baselga di Pinè.

3. Il capoluogo del Comune è nella frazione di Sant'Orsola Terme nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici comunali

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale. Organizza i propri servizi tenendo conto della situazione particolare ad insediamento sparso della propria popolazione.
2. Il Comune, nel raggiungimento dei propri fini, assume quale valore fondamentale la persona umana adoperandosi per la sua integrale promozione in tutti gli ambiti della vita sociale; avrà cura di favorire la tutela e lo sviluppo della famiglia, dei giovani, della cultura e dell'educazione, dell'assistenza, del lavoro e degli anziani.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì, secondo le leggi statali, regionali e provinciali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia Autonoma di Trento, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private; promuove la salvaguardia del territorio con una politica ecologica rivolta a prevenire e a eliminare le fonti di inquinamento ed ad assicurare una migliore qualità della vita; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico.
5. Il Comune favorisce lo sviluppo delle attività produttive, promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale, anche ai fini di tutela del consumatore; agevola lo sviluppo della cooperazione; promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla salute, all'assistenza, all'abitazione, all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative; favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione anche religiosa, promuove e diffonde la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale e della solidarietà; assume iniziative idonee a consentire l'integrazione degli immigrati nella comunità locale e a garantire ad essi i servizi sociali.
6. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e economicità e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione delle associazioni di volontariato; assicura a tutti l'informazione

sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture e ai servizi dell'ente.

7. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Provincia.

Art. 5 - Informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e agli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi:
 - a) l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata mediante gli appositi uffici e promossa mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici, radiofonici e televisivi nonché mediante almeno una assemblea pubblica annuale;
 - c) il regolamento disciplina le pubblicazioni periodiche, stabilendo, i dati e le notizie da inserirvi anche al fine di assicurare la trasparenza in ordine alle conseguenze economico-finanziarie dell'attività.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.
4. Sarà data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative in materia di diritto dell'informazione dei cittadini.

Art. 6 - Commissione per le pari opportunità

1. Nell'ambito delle finalità fondamentali, il Comune istituisce una Commissione per le pari opportunità alla quale sono invitate a partecipare le donne elette, le organizzazioni sindacali, le associazioni e i centri di iniziativa femminile, con il compito di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo Pretorio deve essere ubicato in luogo accessibile al pubblico anche quando gli Uffici Comunali sono chiusi al pubblico. L'Albo Pretorio è ubicato sia presso la frazione di S.Orsola sede del Comune, sia presso la frazione di Mala.
3. Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 8 - Organi elettivi e burocratici

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Sono organi burocratici del Comune: il Segretario Generale, i responsabili dirigenti dei settori.
2. Secondo il principio della distinzione di cui all'art. 37 del T.U.LL.RR.O.C. D.P.G.R. 14.10.1993 19/L agli organi elettivi spettano compiti di indirizzo e di controllo mentre agli organi burocratici spettano compiti di gestione amministrativa.

CAPO I ORGANI ELETTIVI

Sez. I Il Consiglio Comunale

Art. 9 - Elezione, composizione e durata in carica del Consiglio Comunale

1. *Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e alla decadenza, salvo quanto previsto dal successivo art. 9 bis, dei consiglieri sono stabilite dalla legge.*
2. *Il Consiglio rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi consiglieri eletti limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.*
3. *Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei nuovi eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, provvede alla convalida del Sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7 della L.R. 30/11/1994 n° 3 ed alla convalida degli eletti alla carica di consigliere, esaminando le condizioni degli eletti a norma degli artt. 11 e 12 della L.R. 30/11/1994 n° 3 nonché degli artt. 17 e*

4. *La convalida del Sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali.*
5. *Nel caso sussistano a norma di legge condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri neo eletti, esse vengono dichiarate dal Consiglio comunale il quale procede alla surroga degli ineleggibili e all'avvio del procedimento della decadenza degli incompatibili.*
6. *L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche, se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento della decadenza degli incompatibili.*
7. *Nel caso in cui l'ineleggibilità del Sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del Consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.*

Art. 9 bis - Dimissioni volontarie dalla carica di consigliere e decadenza per mancata partecipazione alla sedute

1. *Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.*
2. *Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale.*
3. *La dichiarazione di decadenza avviene su iniziativa del Sindaco o su richiesta di un consigliere comunale.*
4. *Si considera non intervenuto a tre sedute consecutive, chi non ha partecipato senza giustificato motivo ai lavori del consiglio comunale convocato per la trattazione di tre distinti consecutivi ordini del giorno e tutto ciò risulti tale dai relativi verbali.*
5. *Nel valutare i motivi addotti per giustificare l'assenza senza giustificato motivo si dovrà avere riguardo della normale diligenza del buon cittadino.*
6. *Il sindaco notifica all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quindici giorni prima della seduta*

nella quale il consiglio comunale discuterà l'argomento, la proposta di decadenza di cui al comma 2. Il consigliere ha diritto di presentare entro giorni 8 dal ricevimento della comunicazione le proprie controdeduzioni e giustificazioni;

7. *Ove il consiglio comunale non provveda a dichiarare la decadenza entro giorni 30 dall'atto di iniziativa di cui al comma 2, ad esso si sostituisce la giunta provinciale, con le modalità previste dall'art. 101 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni D.P.G.R. 14/10/1993 n° 19/L. Il commissario ad acta, nominato dalla Giunta provinciale, provvede alla notifica dell'atto previsto dal comma precedente, assegnando all'interessato un nuovo termine di 10 giorni per le contro deduzioni.*
8. *La decadenza dal consigliere comunale di cui al comma 2 ha effetto dalla data di esecutività del provvedimento del consiglio comunale o del commissario ad acta che dichiara la decadenza medesima.*
9. *La surroga del consigliere decaduto deve avvenire entro giorni 15 dalla data di esecutività dei provvedimenti di cui al comma 7. La surroga avviene con le modalità di cui all'art. 58 della L.R. 30/11/1993 n° 3.*
10. *Le spese, per l'eventuale commissario sono a carico del bilancio comunale.*

Art. 10 - Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Competono al Consiglio Comunale in forza della legislazione vigente:
 - 1) Gli atti fondamentali;
 - 2) Gli atti di autonomia giuridica;
 - 3) Gli atti di indirizzo politico;
 - 4) Gli atti per l'organizzazione interna;
 - 5) Gli atti per l'organizzazione istituzionale esterna;
 - 6) Gli atti di gestione.
2. Gli atti riservati alla competenza del Consiglio Comunale non sono delegabili alla Giunta Municipale salvo quanto disposto al comma 3 di cui all'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R 14.10.1993 n° 19/L
3. Sono considerati:
 - 1) Atti fondamentali:
 - a) *Approvazione e modifica degli statuti*
 - b) *Istituzione degli organismi di decentramento e partecipazione;*
 - c) *Convalida del Sindaco e dei consiglieri eletti;*
 - d) *Discussione e approvazione del documento programmatico del Sindaco neo eletto;*

- e) *Nomina degli organi collegiali consultivi interni.*
- 2) Atti di autonomia giuridica:
 - a) Approvazione dei regolamenti;
 - b) Istituzione e ordinamento dei tributi e disciplina generale delle tariffe
 - c) Atti di indirizzo politico;
 - d) Approvazione dei programmi, relazioni previsionali e programmatiche;
 - e) Programmi generali di opere pubbliche e relativi piani di finanziari;
 - f) Bilanci preventivi e consuntivi;
 - g) Piani territoriali ed urbanistici;
 - h) Programmi annuali e poliennali di attuazione dei piani territoriali;
 - i) Deroche a piani e programmi;
 - j) Indirizzi alle aziende pubbliche o ad enti dipendenti o ad altri enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanze, nonché indirizzi per l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- 3) Atti per l'organizzazione interna:
 - a) Ordinamento di uffici e servizi;
 - b) Disciplina dello stato giuridico del personale;
 - c) Disciplina generale della assunzioni del personale;
 - d) Piante organiche del personale e loro variazioni;
 - e) Costituzione di istituzioni, aziende speciali ed approvazione dei relativi statuti e regolamenti;
 - f) Regolamenti di organizzazione;
 - g) Assunzione diretta di pubblici servizi;
 - h) Concessioni a terzi della gestione di pubblici servizi;
 - i) Affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione.
- 4) Atti per l'organizzazione istituzionale esterna:
 - a) Convenzione fra Comuni, quelli tra Comune e Provincia, quelli tra Comune ed altri Enti Pubblici;
 - b) Costituzione e modifica di forme associative;
 - c) *Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentati del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.*
- 5) Atti di gestione:
 - a) Acquisti ed alienazioni non previsti nel bilancio di previsione o relazione previsionale o programmatica o in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - b) Permute di immobili non previsti nel bilancio di previsione o relazione previsionale o programmatica o in altri atti fondamentali del Consiglio;
 - c) Appalti non previsti negli atti fondamentali o di indirizzo politico del Consiglio;
 - d) Concessioni non previste negli atti fondamentali o indirizzo politico del Consiglio;
 - e) Partecipazione a società di capitali;

- f) Piani finanziari di carattere generale legati alla programmazione di opere non previste nella programmazione generale;
- g) Contrazione di mutui non previsti nel bilancio di previsione;
- h) Emissione di prestiti obbligazionari non previsti nel bilancio di previsione;
- i) Spese che impegnino i bilanci per più esercizi;
- j) Le variazioni di Bilancio.

3 bis Il consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso preposto;

3 terEsso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Vota risoluzioni, mozioni, ordine del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

5. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.

Art. 11 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti dalla responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Qualora un Consigliere, nei casi previsti dalla legge debba astenersi sulla proposta di deliberazione, deve assentarsi

dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.

5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla legge.
7. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio, in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, di diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
8. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di £ 50.000 (cinquantamila lire)

Art. 12 - Convocazione e costituzione

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale con avviso scritto, contenente gli oggetti da trattare, da consegnare ai consiglieri, presso la loro dimora o presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel Comune, a mezzo del messo notificatore almeno (cinque) giorni prima di quella stabilita per l'adunanza. In caso di convocazione urgente del Consiglio Comunale l'avviso di cui sopra viene notificato 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
2. Nei cinque giorni previsti dal 1 comma, non si computa quello in cui l'avviso di convocazione viene notificato.
3. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Quando un quinto dei Consiglieri richiede una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti al comma 1, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili,
7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati, salvo i quorum speciali o relativi previsti da specifiche norme di legge.
8. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 13 - Deliberazione delle proposte e votazione

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e al discussione preliminare delle proposte di deliberazione.
3. Nelle votazione per appello nominale e per alzata di mano si considerando presenti e votanti al fine della determinazione della maggioranza coloro che hanno espresso voto favorevole, coloro che hanno espresso voto contrario e coloro che hanno dichiarato espressamente di volersi astenere o si sono difatto astenuti dal manifestare il loro indentimento senza abbandonare l'aula.
4. Nella votazione segreta, le schede bianche, le schede non leggibili e le schede nulle sono computate per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Il Presidente delle adunanze constata e proclama l'esito della votazione. Nelle adunanze consiliari egli è assistito da due scrutatori scelti dal consiglio tra i propri componenti.

Art. 14 - Partecipazione del Segretario e verbalizzazione delle sedute.

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza e con il consigliere delegato alla firma.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri ad esercitare le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, gli astenuti ed il dispositivo in forma chiara.
4. I gruppi ed ogni consigliere hanno diritto, se richiesto, che nel verbale si faccia constare del loro voto e dei motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione, di comunicazione e di eventuali rettifiche del processo verbale nonché le modalità di designazione del consigliere designato alla firma e , di quelle di nomina degli scrutatori nelle varie sedute consiliari.

Art. 15 - Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella in cui sono stati eletti il Sindaco e la Giunta.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante di ogni gruppo.
3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i Componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
4. La conferenza dei Capi gruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinare in modo da raggiungere la composizione richiesta.
5. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese.
6. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

9. il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

Art. 16 - Commissioni di Studio e di Indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il Regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Sez. II Sindaco e Giunta Comunale

Art. 17 - Elezioni del Sindaco e durata in carica

1. *Il sindaco viene eletto con suffragio universale diretto degli elettori del comune secondo le modalità stabilite dalla legge;*
2. *Il Sindaco resta in carica per 5 anni;*
3. *Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale;*
4. *Il sindaco resta in carica fino al momento in cui il sindaco neo eletto ha prestato giuramento.*

Art. 18 - Sindaco organo istituzionale

1. *Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;*
2. *Il sindaco capo dell'amministrazione comunale rappresenta il comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal consiglio comunale ed adotta le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali dell'ente;*

3. *Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale;*
4. *Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.*
5. *Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.*
6. *Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani;*

Art. 19 - Funzioni.

1. *Le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco.
Il sindaco convoca il consiglio comunale fissando l'ordine del giorno e dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio delle loro funzioni.*
2. *Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.*
3. *Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività servizi.*
4. *Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizi per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal consiglio;*
5. *Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale sovengano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.*
6. *Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.*

7. Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alle competenze della Giunta o del segretario.
8. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica
9. Emette ordinanze in conformità alla legge
10. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
11. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.
12. Formula le risposte, i chiarimenti od altro da inviare alla Giunta Provinciale in ordine alle deliberazioni assunte dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale sottoposte a controllo di legittimità

Art. 20 - Deleghe e nomina fiduciario

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
3. Le deleghe, di cui al 1 comma e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.
4. Il Sindaco, al fine di mantenere rapporti di collaborazione con le frazioni e di conoscenza dei problemi frazionali, nomina un delegato secondo le modalità previste dall'art. 54 1 e 2 comma del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 14.10.1993 n° 19/L e art. 124 del Regolamento di esecuzione D.P.G.R. 12.7.1984 n° 12/L.

Art. 21 - Vice sindaco

1. *Il Sindaco nomina, tra i componenti della giunta comunale, il Vicesindaco;*
2. *Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 comma*

4 bis, della legge 19/03/1990 n° 55, come modificata dall'art. 1 della L 18/01/1992 n° 16 e s.m.;

- 3. Il Sindaco nella fattispecie di cui al comma 2 è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vicesindaco;*
- 4. Nel caso di contemporanea assenza ed impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore anziano;*
- 5. Le funzioni del sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano anche nei casi previsti dall'art. 11 bis, della L.R 04/01/1993 n° 1, così istituito dall'art. 62 della L.R 30/11/1994 n° 3;*

Art. 22 - Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da n° 4 (quattro) assessori.
E' possibile la nomina ad assessore, sempre entro il numero massimo di 4 assessori, di 2 cittadini non facenti parte del consiglio comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere e assessore;*
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui anche il Vicesindaco.
Il Sindaco dà comunicazione, dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vicesindaco, al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo;*
- 3. Qualora venissero eletti tra gli assessori componenti non facenti parte del consiglio comunale i medesimi, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale. Devono partecipare alle sedute consigliare nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate a loro con atto esplicito del sindaco;*

Art. 23 - Competenze

- 1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco o al segretario.*
- 2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.*

3. Riferisce annualmente al consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 24 - Funzionamento

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possono fornire elementi utili alle deliberazioni e ai fiduciari.

Art. 25 - Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio delle potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

Art. 26 - Cessazione dei singoli componenti della giunta.

1. *Gli assessori singoli cessano dalla carica per:*
 - a) *morte;*
 - b) *dimissioni;*
 - c) *revoca;*

d) decadenza.

2. *Le dimissioni, presentate da un componente della Giunta Comunale, hanno effetto dalla data della loro presentazione;*
3. *Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima adunanza successiva. Il sindaco in caso di revoca di uno o più assessori deve provvedere contemporaneamente alla loro sostituzione;*
4. *Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.*
5. *In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa il sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima adunanza successiva*

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. *Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni;*
2. *Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio approva per appello nominale, una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.*

CAPO II ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 28 - Organizzazione degli uffici e del Personale.

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, trasparenza e accessibilità del servizio e secondo i principi di:
 - a) professionalità e responsabilità
 - b) orientamento alla qualità in tutte le direzioni.
 - c) flessibilità della struttura e del personale nel superamento di una rigida divisione del lavoro

Art. 29 - Struttura degli uffici comunali

1. L'unità fondamentale amministrativa-tecnica del Comune è l'ufficio. Gli uffici sono strutturati secondo i seguenti settori organizzativi:
 1. Settore organizzativo Segreteria e affari generali;
 2. Settore organizzativo Servizi Tecnici e di Cantiere Comunale
 3. Settore organizzativo Ragioneria e Tributi
 4. Settore organizzativo Uffici demografici
 5. Settore organizzativo attività culturali, Biblioteca e sportive.
2. Il regolamento Comunale determina il numero degli uffici nell'ambito di ogni settore organizzativo di cui al punto 1, aventi autonomia operativa, gestionale e decisionale.
3. Il Regolamento per il procedimento amministrativo previsto dall'art. 10 della L.R. 21.6.1994 n° 13 determina i procedimenti amministrativi di competenza di ogni ufficio.
4. In relazione ai precedenti commi 1 e 2 il regolamento organico del personale dipendente determina la relativa pianta organica; per ogni ufficio determina il ruolo del funzionario avente responsabilità dell'ufficio ed, il contingente di personale complessivo, compreso il funzionario responsabile, nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo tale da consentire il massimo grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi

Art. 30 - Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati, in conformità e nel rispetto delle leggi vigenti, e dello statuto, con il regolamento organico del personale:
 - a) gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, ed i principi fondamentali di organizzazione degli uffici tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 28
 - b) La dotazione organica degli uffici medesimi secondo livelli funzionali e profili professionali come identificati dalla contrattazione di cui all'art. 3 della L.R. n° 4/1993
 - c) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego.
 - d) criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
 - e) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - f) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - g) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - h) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - i) gli incarichi di direzione degli uffici e relativi settori organizzativi sono conferiti al personale dipendente in possesso dei requisiti stabiliti dalle qualifiche relative indicata al punto b.

Art. 31 - Il Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, il quale dipende funzionalmente dal Sindaco. Egli viene nominato secondo le norme di legge in vigore.
2. Il segretario Comunale:
 - partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
 - redige i verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale, egli firma i predetti verbali assieme al presidente del rispettivo organi deliberante;
 - autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio comunale e della Giunta municipale;
 - è il capo del personale;
 - sovrintende l'attività degli uffici e dei vari settori organizzativi facendo capo agli uffici;
 - cura l'attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito del Comune;
 - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco;

- roga, su richiesta del Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
 - esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
- in particolare:
- a) funge da organo consultivo con riguardo
- alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale;
 - a pareri tecnici di carattere giuridico - amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
 - alla partecipazione caso per caso e su richiesta dell'amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;
 - alla partecipazione, previa autorizzazione del Sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.
- b) quale organo di amministrazione attiva:
- adotta sotto propria personale responsabilità provvedimenti con rilevanza giuridica esterna necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale ad eccezione di quelli rientranti nei settori di competenza degli organi elettivi;
 - presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale;
 - firma i mandati di pagamento, le reversali di cassa ed i buoni di economato;
 - partecipazione alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite;
- c) quale organo garante della legalità nell'amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:
- trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della Giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;
 - riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della Giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei Comuni;
 - riceve le opposizioni avverso deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
 - riceve le dichiarazioni di dimissioni del Sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
- d) quale superiore gerarchico dei collaboratori:
- alla gestione e motivazione dei collaboratori tese a favorire ed incentivare il contatto diretto con i cittadini ed a rendere efficiente ed economica la gestione dell'amministrazione.

TITOLO III Attività amministrativa

CAPO I SERVIZI

Art. 32 - Servizi Pubblici Comunale

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte e realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge

Art. 33 - Gestione in economia

1. il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 34 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da

garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 35 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, le quali possono essere proposte anche per la gestione di più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Presidente ed il consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche suddette i dipendenti del Comune od altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 12 L.R. 1/93. Su proposta del Sindaco il consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è l'organo a quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 36 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 37 - Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il Consiglio Comunale può

promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni agli enti pubblici o di partecipazione pubblica che vi partecipano quali soci. Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto della S.p.A. cui partecipa il Comune può essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune stesso nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale, riservando tali nomine al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 2458 del C.C.

CAPO II CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 38 - Convenzioni

1. Il consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, o con altri enti pubblici o soggetti privati, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e le periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 39 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e Province ed altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali

approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente. Essi sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.

Art. 40 - Accordi di programma

1. Il Comune promuove e favorisce, con altri Enti Pubblici, la conclusione di accordi di programma per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 41 - Diritto all'informazione

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
4. Il regolamento:

- a) assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi secondo legge
 - b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli o delle formazioni sociali;
 - c) individua i modi ed i mezzi per l'informazione dei cittadini.
5. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
- a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) ai regolamenti;
 - e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
6. La partecipazione al provvedimento amministrativo è disciplinata dalla legge.

Art. 42 - Strumenti di partecipazione

1. Il comune realizza la partecipazione popolare per la tutela dei diritti del cittadino e per il buon andamento dell'amministrazione, nel senso di creare e mantenere costanti i rapporti con la cittadinanza.
2. Allo scopo di cui al primo comma il Comune favorisce le libere forme associative e cooperative previste dall'art. 48 della L.R. 4.1.1993 n° 1, assicurando la partecipazione attiva mediante:
 - a) accesso agli atti ed alle informazioni nonché ai servizi ed alle strutture del comune;
 - b) partecipazione al procedimento amministrativo mediante istanze, proposte, obbligo di audizione, diritto di opposizione nel caso di provvedimenti riguardanti i fini e gli scopi delle rispettive associazioni e cooperative di cui al presente comma.
3. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire inoltre mediante concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso di locali o terreni in proprietà comunale, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità locale. Gli organismi di partecipazione assumono funzioni di supporto e consultive su tutte le questioni sottoposte al loro esame.
4. Con Regolamento Comunale da approvare a maggioranza assoluta, verranno disciplinate le modalità per assicurare la partecipazione attiva di cui al comma 2.

Art. 43 - Istanze e petizioni

1. Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.
2. l'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 44 - Referendum consultivo e propositivo

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi e propositivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - a) tributi e tariffe;
 - b) assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
 - d) nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni
 - e) materie che sono state oggetto di referendum l'anno precedente
2. La proposta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 20% degli elettori per il Consiglio Comunale.
3. Presso il Consiglio Comunale agirà una apposita commissione disciplinata dal regolamento, cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo: alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all'ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente primo comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
4. Ultimata la verifica entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio, dove nulla osti, indirà il referendum, fissandone la data in un unico giorno festivo, entro 60 giorni dalla comunicazione della Commissione di cui al precedente comma.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri, il

Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.

7. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.
8. Il Sindaco deve porre all'ordine del giorno del Consiglio l'esito del referendum entro un mese dal suo svolgimento, per farne oggetto di discussione.
9. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero almeno pari al 50% (cinquanta per cento) degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 45 - Difensore Civico

1. L'istituto del difensore civico è attivato mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO V GESTIONE FINANZIARIA

Art. 46 - Bilancio e Contabilità

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 47 - Facoltà del revisore dei conti

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
2. Il Sindaco può invitare il revisore a partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta. In tal caso se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività
3. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

4. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività e economicità di gestione.
5. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

Art. 48 - Gestione dei beni Comunali

1. La gestione dei beni Comunali deve uniformarsi a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
2. I criteri di gestione sono demandati al regolamento di contabilità
3. E' fatta salva l'amministrazione separate dei beni di uso civico delle frazioni di Mala e di S.Orsola mediante le rispettive A.S.U.C. secondo le norme di legge in vigore.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49 - Verifica dello Statuto

1. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio Comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, assicurando la massima informazione ai cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

Art. 50 - Modificazioni ed abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 3 L.R. 1/1993.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 51 - Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina de contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, alla Giunta Regionale per essere inserito nella raccolta degli statuti, ed al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.